



Comune di Parodi Ligure
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 46 del 26-08-2022

OGGETTO: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, DI CARATTERE TEMPORANEO, A SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO E DEL RELATIVO UFFICIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, A FAVORE DEL DOTT. ORESTE TROMBACCIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI OVADA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di agosto alle ore 13:15, nella Residenza Comunale nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Ruzza Carolina	Sindaco	Presente
Merlo Bruno	Vice sindaco	Presente
Repetto Emanuele	Assessore	Assente

Totale Presenti 2, Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Rapetti Avv. Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **Ruzza Carolina**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

relazione giuridica del segretario comunale

VISTO l'articolo 6 comma 1 D.Lgs. 165/2001, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, siano determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 del medesimo D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione Europea, alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 7 comma 5-bis D.Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 5 comma 1 lettera a) D.Lgs. 75/2017, che dispone il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, con comminatoria di nullità dei contratti posti in essere in violazione, causa di responsabilità erariale e di responsabilità dirigenziale;

VISTO l'articolo 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 46 comma 1 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, modificato dall'articolo 22 comma 2 lettere a) e b) L. 69/2009, dall'articolo 17 comma 27 D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009 e, successivamente, dall'articolo 4 comma 2 D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013, ai sensi del quale è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ed ai sensi del quale, in particolare:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- non è ammesso il rinnovo, e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

VISTI, altresì:

- il comma 6-bis del citato articolo 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 32 comma 1 D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, in ordine alla previsione di disciplina e di resa pubblica, secondo il proprio ordinamento, delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- il comma 6-ter del citato articolo 7 D.Lgs. 165/2001, parimenti introdotto dall'articolo 32 comma 1 D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, in ordine all'adeguamento ai principi del più volte citato articolo 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, relativamente all'articolo 110

comma 6 D.Lgs. 267/2000, in merito alla facoltà, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

RITENUTO, anche alla luce della più recente interpretazione in materia ad opera della Corte dei conti (cfr sezione regionale di controllo per il Piemonte 54/2021/SRCPIE/INPR) rilevare la differenza che sussiste fra le fattispecie rientranti nella disciplina vincolistica di cui al citato articolo 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, in particolare le consulenze, da sempre limitate nella pubblica amministrazione in ragione dei possibili abusi cui le stesse hanno dato luogo, e fattispecie che dalla stessa esulano, in particolare la prestazione di servizi, rilevando, dall'analisi della pronuncia citata, peraltro costituente sviluppo in ordine a filone giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli anni:

- semplificando, il criterio dirimente ai fini dell'assoggettamento dell'incarico di prestazioni autonome, svolte senza vincolo di subordinazione (tenuto conto dell'intervenuto divieto, di cui al citato comma 5-bis dell'articolo 7 D.Lgs. 165/2001, nel settore pubblico, della collaborazione coordinata e continuativa), al regime della consulenza o al diverso regime della prestazione di servizio può essere di natura oggettiva, vale a dire afferente la natura della prestazione, o, in alternativa, di natura soggettiva, afferente la natura del soggetto prestatore;
- la corte dei conti citata, rifacendosi all'ormai consolidata definizione di consulenza, ritiene che di essa si tratti, *“se viene chiesto al professionista di analizzare una serie di questioni e situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici”*, e, pertanto, riflette consulenza il contratto la cui prestazione consiste in un *“contributo conoscitivo qualificato, che orienta in modo autorevole, ma non vincola in modo cogente l'azione dell'amministrazione”*, tanto che, in tale caso, *“il decisore pubblico ha sempre titolo, allorché si trovi in presenza di [uno studio, una ricerca o] una consulenza, di discostarsi, in tutto o in parte, dalle indicazioni pratiche o concrete che promanano dalle conclusioni tratte dall'esperto”*;
- per contro, prestazione di servizio ricorre ove la prestazione *“anche quando si inserisca in un iter procedimentale che necessiti di ulteriori determinazioni decisionali, conferisce nel procedimento un apporto conoscitivo o accertativo, che l'organo amministrativo recepisce sic et simpliciter senza discostarsene, e che va a costituire una fase a sé stante nella sequenza; fase chiaramente imputabile al prestatore con “rischio di impresa” a suo carico”*;
- dalla lettura della citata deliberazione matura il superamento, ai fini della sussunzione della prestazione oggetto del presente provvedimento nella disciplina di cui all'articolo 7 D.Lgs. 165/2001, del tradizionale criterio civilistico distintivo fra prestazione d'opera, disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile (ma anche sub specie di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti codice civile) e appalto di servizi, disciplinata dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, ispirato dalla natura soggettiva del prestatore, secondo il quale si tratterebbe di appalto di servizi laddove la prestazione presuppone una organizzazione imprenditoriale mentre si tratterebbe di prestazione d'opera in caso la prestazione è frutto di mero ed esclusivo impegno personale;
- tale prospettazione ascriverebbe a consulenza, a prescindere dalla natura del prodotto, ogni prestazione di natura esclusivamente personale, all'appalto di servizio ogni prestazione di natura imprenditoriale, ma la tassonomia del codice dei contratti pubblici non ragiona in tale senso, sussumendo nella nomenclatura dell'appalto di servizi prestazioni che pacificamente riflettono la qualifica di consulenza, e, pertanto, ammettendo che sia vero anche il contrario, vale a dire che non ogni prestazione unipersonale rifletta la natura di consulenza;

- pertanto, secondo tale evoluzione giurisprudenziale, preferibile in quanto vocata all'effettività, assume, quale criterio differenziale, il tipo di prestazione richiesta, in particolare rientrerebbe nella prestazione dell'appalto di servizi quella avente ad oggetto un'obbligazione di risultato, per la quale il prestatore è tenuto, assumendo il rischio di impresa, a presentare un prodotto finito;
- nello specifico caso le prestazioni richieste al soggetto da incaricare, seppure non riflettente la figura di imprenditore ma di prestatore unipersonale, ad esempio il supporto mediante predisposizione di atti e proposte, la redazione di elaborati al fine di precisi adempimenti, configurano prodotti ben precisi e distinguibili, compiuti e finiti, autonomi ancorchè incardinati, quali step, in sequenze procedimentali, a vario titolo configuranti prestazioni di elevata professionalità, ma non comportanti uno spazio di discrezionalità (plausibile) in capo al decisore interno all'ente,;
- quanto alla formazione dell'unità di personale interno, la prestazione importa ex se la natura di servizio;
- sussiste, ma come residuale, nell'ambito dell'oggetto della prestazione, il supporto costituito dalla vera consulenza, consistente nella valutazione e nel suggerimento circa l'obbligatorietà, o la opportunità, in ordine l'adozione di atti o comportamenti ascritti alla discrezionalità del decisore;
- resta, semmai, aperta la configurabilità dell'incarico ex articolo 110 comma 6 D.Lgs. 267/2000;
- infine, giova richiamare la risalente deliberazione Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo adunanza 16.02.2005, n. 6/CONTR/2005, formula espressa eccezione, sottraendo alla disciplina vincolistica di cui alla normativa in allora vigente (commi 11 e 42 L. 311/2004), le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA, per *relationem* ed a fondamento del presente provvedimento, la deliberazione G.C. n. 36/2022 del 10/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, in forza di intervenuto collocamento in regime di aspettativa del responsabile del servizio finanziario in allora, dott. Oreste Trombaccia, sono state dettate prime misure organizzative per garantire la funzionalità e l'operatività al Servizio Finanziario;

DATO ATTO CHE, in particolare, fino a diversa soluzione organizzativa, è stato disposto di avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, come modificato dall'articolo 29 comma 4 L. 488/2001, di attribuire a componente dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, disponendo, specificatamente, di procedere alla attribuzione in capo a componente dell'organo esecutivo le funzioni di responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO CHE, con succedaneo decreto sindacale n. 1 del 10/06/2022, si è proceduto, in attuazione della detta misura, alla nomina a responsabile del Servizio Economico Finanziario Tributario del Comune di Parodi Ligure nella persona del Sindaco *pro tempore*, dottoressa Carolina Ruzza;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione G.C. 08/2022 in data 11/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, da intendersi integrativa alla programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023, e nuova programmazione relativamente agli anni 2022-2024, con la quale è stato disposto di soddisfare fabbisogno assunzionale temporaneo, in forza della assenza, in allora potenziale ed ora concretatasi, del responsabile del Servizio Finanziario, al fine di assicurare continuità alle attività del detto Servizio, consistente in numero uno

istruttore contabile categoria professionale C posizione economica C1 a tempo determinato e part time 24 ore settimanali;

DATO ATTO CHE, con determinazione del segretario comunale S.C. n. 17/2022 in data 18/03/2022, è stata data attuazione della detta programmazione, procedendo all'assunzione dell'unità di personale, a seguito di esperita procedura di selezione pubblica per prove;

RITENUTO, ora, a complemento delle dette misure, attuate e finalizzate ut supra, e con le quali si è proceduto, rispettivamente, alla individuazione del soggetto incaricato della responsabilità del servizio, nonché alla dotazione di risorsa umana con funzioni di istruttore, avvalersi ancora, per la medesima finalità di garantire la necessaria funzionalità e operatività del Servizio finanziario e del relativo ufficio, fino a tutto il 31/12/2022, dell'apporto della professionalità del dott. Oreste Trombaccia, sia ai fini di supportare il nuovo responsabile del Servizio finanziario nell'esercizio delle funzioni necessitanti di particolare competenza specialistica, sia ai fini di completamento della formazione della risorsa umana assunta per la dotazione dell'ufficio finanziario, nella fase, particolarmente delicata, di trasferimento del patrimonio di conoscenza necessario all'acquisizione della competenza idonea allo svolgimento in autonomia delle funzioni e delle attività del servizio economico finanziario tributario dell'ente;

RICORDATO CHE le funzioni in argomento sono essenziali ed *ex lege* qualificate fondamentali;

DATO ATTO CHE il ricorso alla prestazione, di natura autonoma, del detto supporto assume un orizzonte temporale limitato, in ossequio alla normativa citata in sede di premessa giuridica nelle more della ricerca della detta soluzione organizzativa stabile, ed ha, quale precipuo obiettivo gestionale, la formazione adeguata della risorsa umana interna ai fini di garantirne l'autonomia operativa, nonché l'approntamento di adempimenti ed attività necessitanti di background adeguato di professionalità ed esperienza, allo stato non posseduto dalla risorsa interna;

DATO ATTO CHE, in forza di quanto precede, ed ai fini di conformità alla normativa sopra esposta:

non esistono, allo stato attuale, all'interno dell'ente, risorse umane dotate della competenza necessaria al soddisfacimento del fabbisogno, essendo l'organigramma attuale costituito unicamente da: a) una figura di categoria professionale C, a tempo parziale, con funzioni promiscue afferenti l'ufficio amministrativo, i servizi demografici, la segreteria, i rapporti con il pubblico; b) una figura neoassunta part time di categoria C adibita all'ufficio finanziario ma attualmente non autonoma in forza della non sufficiente esperienza;

allo stato, appare necessario avvalersi di prestazione da parte di soggetto esterno, risultando, oltre che non presente all'interno dell'ente risorsa umana dotata della competenza necessaria, altresì, allo stato, non perseguibile il ricorso ad utilizzo di personale di altra amministrazione, in primis presso l'Unione montana di cui il Comune è parte, mediante l'ordinario istituto previsto dall'articolo 1 comma 557 L. 311/2004;

allo stato, occorre pertanto proseguire il rapporto con il dott. Oreste Trombaccia, già responsabile del Servizio economico finanziario tributario dell'ente, anche in forza dell'attuale stato lavorativo del soggetto da incaricare, dipendente del Comune di Ovada con funzioni dirigenziali, avvalersi di prestazione professionale di natura autonoma ai sensi dell'articolo 2222 codice civile;

si prescinde, allo stato, di preventiva pubblicazione di avviso pubblico, in forza dell'urgenza ormai impellente di garantire continuità al servizio economico finanziario tributario dell'ente, a fronte della impossibilità di reperimento, riservando il lasso temporale intercorrente dalla presente data al 31/12/2022 sia alla ricerca di personale dipendente, sia, in ogni caso, all'adeguamento dello strumento regolamentare del Comune al fine di dettare la disciplina del conferimento di analogo incarico, ove l'esigenza permanga successivamente al 31/12/2022;

finalità ed oggetto pertengono, in particolare, il completamento della formazione di risorsa umana interna, nonché il supporto al Responsabile di servizio e al personale dell'ufficio finanziario relativo alle attività necessitanti di peculiare competenza, quali la verifica periodica dell'equilibrio di bilancio, la redazione del bilancio e delle eventuali variazioni, gli adempimenti periodici, in particolare questionari e relazioni al MEF ed alla Corte dei Conti, gli adempimenti connessi al trattamento economico del personale, la consulenza in caso di eventi straordinari necessitanti della professionalità ed esperienza in materia di servizio finanziario e tributario, e con esclusione delle attività di gestione tecnica e finanziaria, configuranti prestazioni subordinate, che restano ascritte in capo agli organi del Comune; le prestazioni oggetto del contratto, ut supra, non sono al momento esigibili dalle risorse umane interne;

l'incarico, di natura temporanea, ha durata, comunque da concordarsi con l'incaricato, in attesa di diverse soluzioni organizzative, non eccedente il 31/12/2022, e comporterà impegno al di fuori dell'orario dedicato al datore di lavoro e non interferente con l'impegno lavorativo; quale corrispettivo, la cui parametrizzazione avviene non forfetariamente, ma sulla base di effettivo impegno rapportato alla qualità della prestazione richiesta, sarà contenuta in valore inferiore a complessivi euro 5.000, salvo eventuali oneri ex lege aggiuntivi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 53 comma 8 D.Lgs. 165/2001, che prescrive, in caso di incarico retribuito a dipendente di altra amministrazione pubblica, la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, quale condizione in mancanza della quale, salve le più gravi sanzioni, comporta infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento, nullità del contratto e trasferimento dell'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o istituto analogo, il dipendente risulta autorizzato con nota del Comune di Ovada n. 16418 del 22/08/2022 acclarata al protocollo al n. 1553 del 23/08/2022;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:

- l'incarico *de quo* consiste nella prestazione di lavoro autonomo, di carattere temporaneo, e con l'esclusione dell'incardinamento nella struttura organizzativa comunale, senza pertanto il connesso rapporto di dipendenza gerarchica ed il connesso potere direttivo in capo a datore di lavoro, e con l'esclusione di ogni funzione di rappresentanza dell'Ente, ha ad oggetto il supporto del Servizio economico finanziario tributario, ai fini di esplicazione delle attività obbligatorie per legge;
- quale espressa finalità, l'obiettivo gestionale prioritario è il mantenimento degli standard di qualità, con particolare riferimento all'efficacia ed all'efficienza, del Servizio economico finanziario tributario;
- le modalità di esecuzione sono attribuite esclusivamente all'autonomia dell'incaricato con particolare riferimento alla scelta dei tempi, purchè idonei a garantire il rispetto di scadenze, e con libertà di accesso al luogo di lavoro, con esclusione comunque di vincoli imposti dal committente;
- la forma di individuazione del contraente è l'individuazione *intuitu personae*, in ragione della natura fiduciaria necessitata dalla qualificazione professionale posseduta, costituente elemento discriminante dell'opzione;
- la forma del contratto è la comunicazione commerciale o la scrittura privata, da elaborarsi da parte del segretario comunale con contenuti conformi al presente atto;
- il contratto conterrà, quali clausole essenziali: a) oggetto e finalità; b) conformità delle lavorazioni alla normativa di riferimento; c) articolazione delle fasi della lavorazione, ove necessario, in passaggi successivi secondo cronoprogramma; d) disciplina economica, eventualmente anche con riferimento a singole lavorazioni; e) strumenti finalizzati alla sintonia operativa con gli uffici comunali ed altre autorità ed enti esterni istituzionalmente

preposti; f) mantenimento fra il Comune e l'incaricato di efficiente canale di comunicazione ai fini di agevolare le attività di indirizzo e controllo in capo al Comune, ove necessario anche con lo strumento del *report*; g) durata;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere di regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

a voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, ad incarico di lavoro autonomo, di carattere temporaneo, e con l'esclusione dell'incardinamento nella struttura organizzativa comunale, consistente in prestazioni di lavoro di natura professionale consistente nel supporto Servizio finanziario e del relativo ufficio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, a favore del dott. Oreste Trombaccia dipendente del Comune di Ovada con funzioni dirigenziali;
2. Di dare atto che il contratto, da redigere a cura del segretario comunale, avrà oggetto, contenuti, finalità, forma di stipula, clausole essenziali come enunciate in narrativa;
3. Di dare atto che, in via straordinaria stante l'urgenza, si prescinde dalla pubblicazione di avviso pubblico, riservando, ove necessiti, il ricorso a tale procedura previo adeguamento dello strumento regolamentare del Comune, all'uopo attribuendo specifico obbiettivo al segretario comunale;
4. Di conferire il budget di spesa per gli adempimenti consequenziali al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che il presente provvedimento costituisce variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
5. Di impegnare la spesa presumibile di **EURO 4.500,00** oltre eventuali oneri fiscali ed assistenziali a carico dell'ente ove dovuti, di disporre, fino ad idonea variazione di bilancio, da approvarsi successivamente, impegno provvisorio della spesa necessaria, comprensiva di eventuali oneri a valere sui capitoli di spesa destinati al trattamento del personale del servizio finanziario, all'uopo operando automatica correlativa riduzione degli impegni fino alla data attuale assunti, fino alla citata intervenienda variazione, e salva la reimputazione della spesa di cui al presente atto a valere sul capitolo dedicato una volta intervenuta la più volte citata variazione;

6. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Carolina Ruzza

IL Segretario Comunale
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Parodi Ligure www.comune.parodiligure.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 08-09-2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 23-09-2022
Dalla Residenza Comunale, li 08-09-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-09-2022, essendo stata pubblicata a fare data dal 08-09-2022

- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)